



Provincia
di Milano

Direzione Centrale Risorse Ambientali

Rifiuti e Bonifiche

Disposizione Dirigenziale

→ Disposizione n.248/2007 del 19/06/2007

Raccolta Generale n.12893/2007 del 19/06/2007

Prot. n.47399/2007 del 22/02/2007

Fasc.2000.12.9 / 2007 / 10794

Oggetto: Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto nel Comune di Cassina de' Pecchi, via G. Galilei n. 16, nonché autorizzazione all'esercizio delle relative operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in entrata/uscita, di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi in uscita nonché di recupero (R3) ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., a favore dell'impresa Dielle S.n.c. di Dicaldo Savino e Defazio Elisabetta.

IL DIRETTORE CENTRALE RISORSE AMBIENTALI SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visto il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare gli artt. 19 e 107;

Viste la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, la L.R. 3 aprile 2001, n. 6 e la L.R. 16 dicembre 2003, n. 26;

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;

Richiamato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sui diritto di accesso ai documenti approvato con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 23352/1184/91 del 18.11.1997 e n. 1934/1184/91 del 29.01.1998, e s.i.;

Visti gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano e gli artt. 26 e 27 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 234488/2002.3.14/2001/6836 in data 20.12.2006 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed

individuazione degli atti di loro competenza;

Richiamate le DD.G.R.:

- 25 Gennaio 2002 n. 7851 avente per oggetto: "Delega alle Provincie delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6";
- 19 novembre 2004 n. 19461 avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

Ricordato che l'impresa Dielle S.n.c. di Dicataldo Savino e Defazio Elisabetta, con sede legale nel Comune di Cernusco sul Naviglio, via Firenze n. 27, ha avanzato istanza datata 21.02.2007, pervenuta presso gli uffici amministrativi il 6.03.2007 con prot. gen. n. 47399 del 22.02.2007, volta ad ottenere "l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Comune di Cassina de' Pecchi (MI) via G. Galilei n. 16 nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 e recupero R3 di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06";

Preso atto che l'ASL Milano 2, a seguito della citata istanza, ha inviato il proprio parere favorevole con prescrizioni con nota 6.03.2007, pervenuta con prot. gen. n. 66777 del 15.03.2007;

Atteso che a seguito dell'istanza summenzionata è stata convocata dall'Amministrazione provinciale con nota 27.03.2007 Conferenza di Servizi per il giorno 17.04.2007 e sono state richieste contestualmente ulteriori informazioni all'impresa in oggetto;

Preso atto che con nota 2.04.2007, pervenuta il 4.04.2007 con prot. gen. n. 83577, l'ASL Milano 2 ha comunicato relativamente alla conferenza di servizi che aveva già espresso parere nella nota 6.03.2007, sopra riportata;

Precisato che nella Conferenza di Servizi del 17.04.2007, come da verbale agli atti, sono stati espressi i pareri di seguito riportati:

- Provincia di Milano: "si esprime parere favorevole e si chiede la presentazione della seguente documentazione integrativa: certificato della Camera di Commercio con l'antimafia preferibilmente in originale; certificazione del Comune di Vignate relativa alla distanza dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano; i tempi di decorrenza del contratto di leasing; copia delle domande di autorizzazione degli scarichi in fognatura e in pozzo perdente e ridotto inquinamento atmosferico; l'indicazione sulla planimetria n. 2 della collocazione dell'impianto di depurazione; specificare i codici dei rifiuti in uscita e i relativi quantitativi espressi in mc e t come R13 e D15";

- A.R.P.A. Dipartimento di Milano: "prende atto della documentazione tecnica fornita dalla ditta e della situazione riscontrata nel sito durante il sopralluogo eseguito unitamente alla Polizia Provinciale. Esprime parere favorevole vincolato al rilascio da parte degli enti territoriali competenti, previo parere tecnico del gestore del servizio, dell'autorizzazione allo scarico delle

acque reflue nella pubblica fognatura e nel suolo. Si specifica che le acque reflue decadenti dall'impianto sono costituite esclusivamente da acque meteoriche e acque civili; ogni liquido derivante dalla lavorazione industriale è destinato allo smaltimento come refluso";

- Comune di Cassina de' Pecchi: "esprime parere favorevole con prescrizioni formalizzato nella nota 17.04.2007 n. 7943, che si unisce al presente verbale come parere integrante";

- ASL MILANO 2: "ha inviato la nota 6.03.2007, prot. 15299, che si unisce come parte integrante al presente verbale, in cui tale Autorità ha espresso parere favorevole con prescrizioni";

- Impresa: "l'impresa si impegna a presentare a tutti gli Enti competenti la documentazione sopra richiesta nel più breve tempo possibile";

- parere della conferenza: "La conferenza si conclude con la sospensione del procedimento in corso per trenta gironi in attesa della documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione provinciale ed infine con i pareri favorevoli con prescrizioni sopra espressi. Una volta pervenuta la documentazione richiesta, si procederà al rilascio dell'autorizzazione";

Ritenuto di unire a formare parte integrante del presente atto quale Allegato A la summenzionata nota 6.03.2007 dell'ASL Milano 2, allegata al verbale della conferenza;

Evidenziato che una copia del verbale della suddetta conferenza è stata trasmessa il 20.04.2007 all'ASL Milano 2;

Ricordato che le prescrizioni formulate dal Comune di Cassina de' Pecchi nella nota 17.04.2007, unita al verbale della conferenza, sono le seguenti: "la Ditta adotti tutte le precauzioni necessarie al fine di salvaguardare da ogni forma di inquinamento l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo per la tutela dell'ambiente nel rispetto della normativa vigente; le aree esterne siano mantenute sempre pulite ed in ordine e siano adottati adeguati accorgimenti al fine di evitare la dispersione di rifiuti all'esterno dell'insediamento";

Preso atto della documentazione integrativa trasmessa dall'impresa a tutti gli Enti competenti, in seguito alle richieste avanzate in sede di conferenza, in allegato alle note del 10.05.2007, prot. gen. n. 113268, e del 25.05.2007, prot. n. 129128, tra cui il certificato rilasciato dal Comune di Vignate in cui viene certificata "l'assenza di vincoli di cui all'art. 94 del Decreto Lgs. 152/06 ed art. 6 del D.P.R. 236/88, ovvero zona di salvaguardia punti di captazione acque destinate al consumo umano, relativamente all'area confinante con il Comune di Cassina de' Pecchi ed identificata al Fg. 13 mappale 410 ove è insediata la Società DIELLE Snc", in ottemperanza a quanto richiesto dall'Amministrazione provinciale nella summenzionata nota di convocazione del 27.03.2007 ed in sede di conferenza del 17.04.2007;

Precisato che tra la suddetta documentazione l'impresa ha trasmesso anche le copie delle istanze avanzate agli Enti competenti in materia di scarichi delle acque, così come richiesto in sede di conferenza;

Evidenziato quindi che l'impresa prima di poter intraprendere l'attività autorizzata dal presente atto dovrà ottenere le autorizzazioni necessarie da parte degli Enti competenti in merito al sistema di scarichi delle acque e delle emissioni dell'impianto, ed inviarne copia a tutti gli Enti interessati;

Atteso che l'impresa nella citata nota 10.05.2007 ha dichiarato che "in riferimento al contratto di locazione finanziaria immobiliare AL3052110163 stipulato in data 03/01/06 con la Banca

Agrileasing S.P.A., si precisa che lo stesso ha una durata di n. 180 mesi (n. 15 anni) a decorrere dalla data di 'consegna' dell'immobile; la Banca Agrileasing S.P.A. ha precisato alla scrivente che per data di consegna si deve intendere la data di presentazione della richiesta di agibilità dell'immobile al Comune di Cassina de' Pecchi. Non appena presentata al Comune di Cassina de' Pecchi la richiesta di agibilità, sarà cura della scrivente fornire copia della stessa agli Enti in indirizzo";

Considerata la documentazione esibita dall'impresa in allegato all'istanza in oggetto ed alle due note summenzionate ed infine alla nota 7.06.2007 pervenuta l'11.06.2007 con prot. 139767 ;

Vista la relazione tecnica provinciale redatta in data 4.06.2007, che si unisce a formare parte integrante del presente atto quale Allegato B;

Preso atto che le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate nonché i quantitativi ed i tipi di rifiuti trattati sono riportati nel citato Allegato B e nella relativa planimetria ad esso allegata;

Ritenuto pertanto di concedere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto nel Comune di Cassina de' Pecchi, via G. Galilei n. 16, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle relative operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in entrata/uscita e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi in uscita nonché di recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., così come richiesto con la sopra citata istanza pervenuta il 6.03.2007 dall'impresa Dielle S.n.c. di Dicataldo Savino e Defazio Elisabetta, con sede legale nel Comune di Cernusco sul Naviglio, via Firenze n. 27, sulla base della summenzionata documentazione inviata dall'impresa medesima e dei citati pareri favorevoli con prescrizioni espressi da tutti gli Enti competenti nella Conferenza di Servizi del 17.04.2007, delle conclusioni inoltre della conferenza stessa, e sulla base infine della nota 6.03.2007 dell'ASL Milano 2, che costituisce parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A nonché della relazione tecnica provinciale del 4.06.2007, che costituisce parte integrante del presente provvedimento quale Allegato B;

Ritenuto di determinare ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'impresa Dielle S.n.c. deve prestare a favore della Provincia di Milano in Euro 67.575,02(=sessantasettemilacinquecentosettantacinque/02) così come di seguito specificato:

- per la messa in riserva (R13) di 5.259 mc di rifiuti speciali non pericolosi in entrata/uscita l'ammontare è pari a 9.288,45 Euro;
- per il deposito preliminare (D15) e/o messa in riserva (R13) di 90 mc rifiuti speciali non pericolosi in uscita l'ammontare è pari a 15.895,80 Euro;
- per il recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi l'ammontare è pari a 42.390,77 Euro;

Precisato che l'ammontare della prima voce è il risultato dell'applicazione della riduzione stabilita dalla delibera regionale summenzionata in materia di fidejussioni, in seguito alla dichiarazione effettuata dall'impresa in oggetto nella relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione, con la prescrizione che i rifiuti vengano avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto;

Precisato che per il calcolo dell'ammontare delle seconda voce relativa alla messa in riserva


non è stata applicata la riduzione stabilita dalla delibera regionale summenzionata in materia di fidejussioni, in seguito alla richiesta avanzata dall'impresa in oggetto con nota pervenuta il 30.05.2007, prot. gen. n. 130945;

Ritenuto di determinare l'importo in Euro 600,00 per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002, importo che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 1997;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

DISPONE



di concedere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto nel Comune di Cassina de' Pecchi, via G. Galilei n. 16, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle relative operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in entrata/uscita, di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi in uscita nonché di recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., così come richiesto con la sopra citata istanza pervenuta il 6.03.2007 dall'impresa Dielle S.n.c. di Dicaldo Savino e Defazio Elisabetta, con sede legale nel Comune di Cernusco sul Naviglio, via Firenze n. 27, per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati e sulla base della nota 6.03.2007 dell'ASL Milano 2 e della relazione tecnica provinciale del 4.06.2007, unite a formare parte integrante del presente atto quali rispettivamente Allegato A e B, alle condizioni e con le prescrizioni di cui in premessa nonché alle sotto indicate prescrizioni:

1. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i., l'autorizzazione ha durata pari a dieci anni dalla data di approvazione della stessa e pertanto avrà scadenza il 18.06.2017; la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa;
2. l'impresa dovrà esibire alla Provincia di Milano nonché agli Enti competenti, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività autorizzata, copia delle autorizzazioni agli scarichi e delle emissioni in atmosfera, così come sopra specificato, pena la decadenza dell'autorizzazione;
3. qualora il titolo di disponibilità dell'area unito agli atti provinciali cessasse prima della scadenza della presente autorizzazione per qualsiasi causa (es. il recesso di una delle parti contraenti), almeno 90 giorni prima della cessazione degli effetti del titolo stesso, l'impresa dovrà esibire nuova documentazione circa la rinnovata disponibilità dell'area per tutto il rimanente periodo, pena la decadenza dell'autorizzazione;
4. il presente provvedimento decade automaticamente qualora l'impresa autorizzata non inizi i lavori del progetto autorizzato con il presente atto entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento stesso e non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla medesima data;

5. il progetto deve essere realizzato conformemente al progetto approvato e l'esercizio delle operazioni autorizzate può essere avviato solo successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori che l'impresa in oggetto deve trasmettere alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, una volta ottenuto da parte della Provincia il nulla-osta all'esercizio contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria;

6. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

7. che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che l'impresa ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;

8. in fase di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e che non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, sono esaminate dalla Provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune e l'A.R.P.A. competenti per territorio;

9. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

10. l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'impresa deve prestare in forza della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 a favore della Provincia di Milano è determinato in Euro 67.575,02, come sopra specificato;

11. la garanzia finanziaria deve essere prestata contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di nulla-osta all'esercizio di cui al punto 5;

12. il rilascio del presente provvedimento mediante notifica è subordinato al pagamento dell'importo di 600,00 Euro per oneri istruttori relativi al provvedimento medesimo sulla base dei criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002, che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

13. l'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di notifica della stessa all'impresa interessata, subordinatamente al pagamento degli oneri di cui al punto 12;

14. la presente autorizzazione deve essere comunicata ai sensi dell'art. 208, commi 18 e 19, del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i., al Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 1, del medesimo decreto c/o il Ministero dell'Ambiente, via Cristoforo Colombo n. 44, Roma, nonché notificata all'impresa in oggetto e spedita agli Enti competenti.

Si dà atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., contro il

presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

*Il Direttore Centrale Risorse Ambientali
Settore Rifiuti e Bonifiche
(Dott.ssa Cristina Melchiorri)*



Allegato B.doc



Responsabile del procedimento: Dott.ssa C. Melchiorri
Pratica trattata da Dott.ssa C. Aversa



Milano, 19.06.2007

La presente disposizione è stata inserita nell'apposito registro.

Copia è stata trasmessa all'Archivio per esposizione all'Albo, al Presidente, all'Assessore, al Segretario Generale.

il Direttore



Data: 4 Giugno 2007

Ditta : **DIELLE S.n.c.**
 Sede Legale : Via Firenze, 27 – Cernusco sul Naviglio (Mi).
 Ubicazione Impianto: Via G. Galilei, 16 – Cassina dé Pecchi (Mi).

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

1.1 L'impianto occupa una superficie complessiva di circa 11.688 mq dei quali 2.980 circa di superfici coperte (capannone, tettoia A, tettoia B e palazzina ad uso uffici) e 8.108 di superfici scoperte, è censita al NCTR del Comune di Cassina dé Pecchi al foglio n. 13, mappale 410 ed è di proprietà della Banca Agrileasing S.p.A. che ha concesso l'immobile in locazione finanziaria.

1.2 Dalle certificazioni rilasciate dal Comune di Cassina dé Pecchi risulta che l'insediamento ricade in "Zona Produttiva D1 - area soggetta a bonifica - L'art. 45 delle N.T.A. vigenti statuisce che l'area è soggetta a bonifica nel caso venisse modificata la destinazione d'uso".

1.3 Risulta inoltre che l'insediamento non rientra in zona con vincoli di cui al d.lgs. 42/90, R.D. 3267/23, DPCM 24.5.2001 e non sono presenti nel raggio di 200 m. punti di captazioni delle acque destinate al consumo umano.

1.4 Vengono effettuate operazioni di :
 - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi.

1.5 I quantitativi massimi richiesti sono i seguenti:
 - operazione R13: messa in riserva di 5259 mc pari a 2345 ton. di rifiuti speciali non pericolosi in entrata/uscita.
 - operazione D15 ed R13: deposito preliminare e/o messa in riserva di 90 mc pari a 45 ton. di rifiuti speciali non pericolosi in uscita. La ditta con nota del 29.5.07 ha chiesto che il calcolo della fideiussione venga effettuato riferendosi alla tariffa intera.

1.6 Il quantitativo massimo annuale richiesto è di 22.200 t/anno di rifiuti da trattare (operazione R3), pari ad una quantità massima giornaliera di 74 t/giorno.

1.7 L'attività della ditta consiste nella messa in riserva e recupero di rifiuti provenienti da terzi costituiti da plastiche, carta e cartone, imballaggi, legno, vetro e metalli:

- I rifiuti costituiti da plastiche di cui ai codici CER 020104, 070213, 120105, 150102, 160119, 160216, 160306, 170203, 191204, 200139, vengono sottoposti alle operazioni di messa in riserva R13 e recupero R3: dopo la selezione, la cernita e l'adeguamento volumetrico, tali rifiuti vengono sottoposti a lavaggio ed estrusione mediante apposito impianto ubicato nel capannone A. Il ciclo di recupero di lavaggio ed estrusione sarà articolato nelle seguenti fasi:
 - rimozione del filo di acciaio dalle balle e carico delle stesse nel nastro trasportatore;
 - adeguamento volumetrico mediante trituratore;
 - asportazione di eventuali componenti metalliche mediante deferrizzatore (metal-detector);
 - adeguamento volumetrico mediante un mulino granulatore ad acqua (macinatore a lame); il

